

Disciplinare tecnico-economico per la gestione di Malga Fevri

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente disciplinare fa parte integrante, ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 4/2003, del contratto di affitto della Malga Fevri, situata sul Monte Spinale nel comune di Tre Ville (TN), C.C. Ragoli II, di proprietà della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, di seguito indicata anche solo come "Comunità".

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture, secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 – Descrizione della malga

La delimitazione dell'Unità Pascoliva di Malga Fevri, risultante dallo Schedario dei Pascoli della Provincia Autonoma di Trento, è riportata nelle cartografie allegate al presente Disciplinare. Per la descrizione dei pascoli della malga ed i relativi riferimenti catastali si rimanda a quanto indicato nel contratto di affitto e nel piano di assestamento dei beni silvo-pastorali della Comunità.

La consistenza della superficie pabulare, così come definita all'interno dello Schedario dei Pascoli, è pari a quanto di seguito riportato.

Consistenza dei pascoli di malga Fevri (da Schedario dei Pascoli PAT)		
Descrizione	superficie LORDA (m2)	superficie NETTA (m2)
Pascoli puliti senza tara	527.434	527.434
Pascoli con tara 20%	271.823	217.459
Pascoli con tara 50%	984.451	492.231
Bosco	101.749	0
Manufatti	22.078	0
Acque	0	0
Aree non pascolabili	12.937	0
Altre tare	0	0
TOTALI	1.920.472	1.237.124

La risultante superficie netta a pascolo è pari a 1.237.124 metri quadrati (123,71 ettari), data dalle superfici lorde comprensive di diversa copertura del suolo e tara di pascolo.

Per la consistenza degli edifici con relativi impianti ed attrezzature di pertinenza della malga si rimanda a quanto indicato nel contratto di affitto e nell'allegato inventario.

Presso la malga non è possibile svolgere attività agrituristica.

Art. 3 – Durata della monticazione

I pascoli di Malga Fevri potranno essere utilizzati dall'affittuario a partire dal 10 maggio di ciascuna stagione di alpeggio inclusa nell'affitto, per il loro approntamento al fine della successiva monticazione del bestiame, mentre gli edifici potranno essere utilizzati dall'affittuario a partire dal 1 giugno di ciascuna stagione di alpeggio. L'intero compendio immobiliare di malga Fevri potrà essere utilizzato fino al 30 settembre di ciascuna stagione di alpeggio. Nei giorni 1 giugno e 30 settembre di ciascuna stagione di alpeggio sarà effettuata la consegna e, rispettivamente, la riconsegna di tutti gli immobili con redazione di apposito verbale, secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Disciplinare.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Comunità e dal Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento, tenuto conto delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

In ogni caso, il periodo di monticazione non potrà essere inferiore a 70 giorni consecutivi..

Art. 4 – Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame di Malga Fevri è pari a 77 UBA (Unità Bovine Adulte), come previsto nel piano di assestamento dei beni silvo-pastorali della Comunità.

Il computo delle UBA è come di seguito determinabile.

Tipologia del capo di bestiame (n. = 1)	Numero corrispondente di UBA
Vacche in lattazione e altri bovini di oltre 2 anni	1 UBA
Equini di oltre 6 mesi	1 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Ovini	non ammessi
Caprini	non ammessi

L'età del bestiame per il calcolo delle UBA sarà accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione non avrà effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo, l'affittuario si impegna a monticare il carico ottimale sopra indicato, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale annuale di consegna della malga.

La Comunità si riserva di controllare il rispetto del carico, anche al fine dell'applicazione delle penali previste nel presente Disciplinare, fatto salvo il caso in cui le UBA vengano a mancare per disposizioni emesse dall'Autorità Veterinaria nel corso della stagione di alpeggio o nelle settimane immediatamente precedenti il suo inizio.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 65 UBA, la Comunità, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non venga monticata, l'affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di affitto e la Comunità potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione recherà al pascolo.

Art. 5 – Limitazione alle categorie di animali monticati

La Malga Fevri è destinata principalmente al pascolo di bovini in allevamento e/o asciutta, che dovranno rappresentare almeno il 90% delle UBA complessivamente monticate.

Almeno il 50% delle UBA bovine monticate dovrà essere di razza Rendena e/o Grigio Alpina e/o Bruno Alpina originale. In ogni caso, i bovini monticati dovranno avere caratteristiche di rusticità che li rendano compatibili con la pratica dell'alpeggio.

È esclusa la monticazione di vacche da latte in produzione.

È esclusa la monticazione di soggetti bovini maschi di età superiore ai 6 mesi ad eccezione di eventuali tori da monta.

La presenza di equini sarà ammessa nel limite massimo del 10% delle UBA complessivamente monticate.

La presenza di ovi-caprini, sia da allevamento che da latte, non sarà ammessa.

L'affittuario dovrà garantire la monticazione, per tutta la durata delle singole stagioni di alpeggio previste dal contratto di affitto, di almeno il 30% di UBA di proprietà rispetto al numero complessivo da alpeggiare, come definito nel piano di assestamento dei beni silvo-pastorali della Comunità.

Art. 6 – Monticazione di capi di proprietà di Regolieri

L'affittuario dovrà garantire la monticazione dei capi di bestiame di proprietà dei Regolieri della Comunità, titolari del diritto di uso civico sui beni oggetto di affitto, verso il rimborso delle sole spese da parte dei Regolieri interessati. La tipologia ed il numero di capi di bestiame di proprietà dei Regolieri, per i quali dovrà essere garantita la monticazione, saranno comunicati annualmente all'affittuario dalla Comunità entro il 30 aprile di ciascun anno per la stagione di alpeggio immediatamente successiva.

Le limitazioni previste all'art. 5 del presente Disciplinare si applicano anche ai capi di bestiame di proprietà dei Regolieri.

Art. 7 – Condizioni igienico-sanitarie

L'affittuario si impegna a:

- ✓ rispettare le direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia Autonoma di Trento approvate annualmente dalla Giunta Provinciale;
- ✓ uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive contagiose;
- ✓ rispettare l'obbligo di non accettare in malga animali sprovvisti dei certificati di sanità e vaccinazioni normativamente previsti;
- ✓ nel caso di sospetto di malattie contagiose, denunciare immediatamente il fatto all'Autorità Sanitaria e prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa;
- ✓ attenersi ad ogni altra disposizione dell'Autorità Sanitaria competente.

L'affittuario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la Comunità nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive.

Nel caso di decesso di capi, l'affittuario dovrà effettuare il pronto e corretto smaltimento delle carcasse, nel rispetto delle norme e delle procedure di legge vigenti.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto del Reg. CE. 853/04 e della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 8 – Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, saranno a carico dell'affittuario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi.

All'affittuario competeranno pure le opere di manutenzione dei pascoli, la cui tipologia, quantità e localizzazione sono indicate nel presente Disciplinare e nel verbale annuale di consegna della malga.

La Comunità ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile della Comunità, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito sarà contestato per iscritto all'affittuario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla Comunità. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la Comunità realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata. In tal caso, l'affittuario si impegna a provvedere, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenga, la Comunità potrà procedere alla revoca dell'affitto con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni. In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo alla Comunità in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico dell'affittuario. L'affittuario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria. Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave dell'affittuario saranno a carico dello stesso.

Art. 9 – Migliorie (Interventi di miglioramento)

L'affittuario non potrà apportare alcuna modifica o innovazione, anche se migliorativa, agli edifici della malga, compresi gli infissi e gli impianti ivi presenti, senza il preventivo consenso scritto della Comunità. Le modifiche ed innovazioni che saranno eseguite con l'autorizzazione della Comunità potranno essere da questa ritenute senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno all'affittuario.

Per le migliorie realizzate dall'affittuario senza autorizzazione della Comunità, a semplice richiesta della stessa, l'affittuario avrà l'obbligo della remissione in ripristino a proprie spese.

La Comunità ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che l'affittuario possa opporsi. Per

l'esecuzione di tali lavori la Comunità non corrisponderà alcun indennizzo all'affittuario, anche qualora gli stessi si protrarranno oltre i venti giorni, derogando espressamente a quanto previsto dall'art. 1584 del Codice Civile.

Nel caso di allargamenti del pascolo, la superficie oggetto del miglioramento, durante il primo anno, dovrà essere esclusa dalla attività di pascolo – ad opera dell'affittuario – tramite apposita recinzione, al fine di garantire l'idoneo sviluppo del cotico erboso.

Art. 10 – Oneri generali a carico dell'affittuario

Durante la stagione di alpeggio, l'affittuario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali della Comunità.

L'affittuario o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno, inoltre, essere provvisti di tutte le licenze e i permessi previsti dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente Disciplinare.

Nello svolgimento delle attività di alpeggio, l'affittuario dovrà applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali, ed assicurative vigenti. Specificamente, l'affittuario dovrà provvedere agli adempimenti previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) "effettuando la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchinari ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza".

L'affittuario risponderà delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente Disciplinare.

Qualunque danneggiamento o malfunzionamento di impianti la cui riparazione non sia di competenza dell'affittuario andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla Comunità.

L'affittuario si impegna ad avvisare immediatamente la Comunità ed i competenti organi comunali per eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità (piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane, etc.) adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti idonei ad evitare danni a cose e/o persone.

Art. 11 – Oneri particolari a carico dell'affittuario

Nella conduzione della malga, l'affittuario si impegna ad osservare quanto segue.

- a) Il bestiame monticato dovrà essere registrato nell'apposito "registro di monticazione".
- b) I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria e per l'attuazione delle strategie di prevenzione e difesa dagli attacchi dei grandi carnivori, potranno essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno e alla protezione del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. I cani saranno impiegati sotto la responsabilità dell'affittuario, che adotta le opportune cautele affinché non costituiscano un pericolo per le persone e la fauna. Gli stessi dovranno sempre essere custoditi.
- c) La legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga potrà essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della Comunità e presentazione della denuncia di taglio, se necessario, all'autorità competente. Non sarà possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa dovrà essere conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.

- d) Gli spazi esterni delle strutture della malga dovranno essere mantenuti decorosamente in ordine e puliti da rifiuti ed erbe infestanti.
- e) Gli abbeveratoi per il bestiame dovranno essere puliti all'inizio ed al termine di ciascuna stagione di alpeggio, avendo cura di mantenerli in buono stato di efficienza e provvedendo prontamente alla riparazione di eventuali perdite e/o malfunzionamenti.
- f) Le recinzioni fisse, le staccionate ed i cancelli di chiusura dovranno essere mantenuti in buono stato di efficienza. Le recinzioni mobili installate al pascolo (ad esempio tipo filo pastore) dovranno essere opportunamente rimosse al termine di ciascuna stagione di alpeggio.
- g) L'affittuario dovrà segnalare il perimetro della malga, apponendo lungo le strade di accesso aperte al traffico i cartelli che saranno forniti dalla Comunità, riportanti l'avvertenza della presenza di animali al pascolo.
- h) In conformità alle disposizioni del Codice Civile ed alle consuetudini locali, l'affittuario si impegna ad arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale, ad effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso alla malga e ai pascoli, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture, a provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.
- i) L'affittuario si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e a realizzare tutte le attività specificamente indicate nel contratto di affitto, nel presente Disciplinare e nel rispettivo verbale di carico della malga, redatto annualmente secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Disciplinare.

Art. 12 – Oneri a carico della Comunità

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Disciplinare, la Comunità è tenuta a realizzare i miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con l'affittuario.

Art. 13 – Occupazione del pascolo da parte della Comunità

Per occupazioni del terreno pascolivo da parte della Comunità superiori ad 1 ettaro, il canone di affitto sarà diminuito di 100,00 €/ettaro per la sola superficie eccedente il primo ettaro.

Peraltro, tale diminuzione del canone non sarà effettuata qualora l'occupazione del pascolo avvenisse per le operazioni connesse al taglio del legname, ivi incluso il suo accatastamento e l'accumulo delle ramaglie e delle ceppaie nonché l'eventuale divieto di pascolo conseguente all'espletamento delle operazioni forestali.

Art. 14 – Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione, l'affittuario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e ai pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività di alpeggio.

TITOLO II – ASPETTI TECNICI

Art. 15 – Generalità

L'affittuario si impegna a gestire correttamente la malga secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale ed alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2. "Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito dei pagamenti agro-climatico-ambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 16 – Gestione degli animali al pascolo

Nella conduzione della malga, l'affittuario si impegna ad osservare quanto segue.

- a) Tutta la superficie del pascolo dovrà essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Il pascolamento dovrà riguardare tutta la superficie pascolabile individuata dallo Schedario dei Pascoli della Provincia Autonoma di Trento e riportata nelle cartografie allegate. Per ogni stagione monticatoria, la superficie pascolabile dovrà essere percorsa per intero almeno una volta nelle stazioni più magre e almeno due volte nelle stazioni più fertili. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o per nulla utilizzate dagli animali, l'affittuario si impegna a praticare lo sfalcio di pulizia e l'eventuale asportazione dei residui.
- b) Le aree pascolate dai bovini dovranno essere a loro esclusivo utilizzo e verranno in ogni caso delimitate e confinate tramite idonea recinzione elettrica.
- c) I bovini dovranno essere gestiti con la tecnica del pascolamento turnato con confinamento, al fine di una migliore utilizzazione dell'erba e di una riduzione dei danni meccanici al cotico. Potrà essere adottato il pascolamento guidato nelle porzioni di pascolo caratterizzate da morfologia accidentata o che presentino pericoli specifici per l'incolumità del bestiame.
- e) Dovrà essere evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree di pascolo che presentano danneggiamenti a causa del calpestio, con particolare riguardo alle porzioni di pascolo contigue alla stalla. Le aree più soggette a degrado da calpestio dovranno essere escluse dal passaggio degli animali per permettere l'attecchimento dell'erba e la stabilizzazione del terreno.
- f) Fatte salve situazioni di pericolo legate a condizioni meteoriche estreme o ad attacchi da parte di grandi carnivori, è da evitare la stabulazione notturna dei bovini all'interno della stalla. La stabulazione notturna dei bovini dovrà prevedere la turnazione su almeno 3

parcelle, correttamente dimensionate per ridurre i danni da calpestio ed il sovraccarico di nutrienti, e non dovrà interessare la stessa parcella per oltre 7 giorni consecutivi. La stabulazione notturna potrà interessare preferibilmente superfici invase da arbusti (ad esempio rododendro), evitando in ogni caso l'eccessivo concentrazione degli animali in aree pendenti soggette a fenomeni erosivi superficiali.

- g) Dovrà essere evitato il concentrazione e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (*Rumex spp.*, *Urtica spp.*, *Senecio spp.*, *Deschampsia cespitosa*) attuando un pascolamento veloce.
- h) Il bestiame non andrà trattenuto nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 5 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per altre attività. In queste aree andrà comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura dell'affittuario. In presenza di staccionate che delimitano i fabbricati, il bestiame andrà tenuto sempre all'esterno di esse.
- i) Il pascolamento su superfici a pascolo alberato è consentito esclusivamente all'interno delle aree indicate nel piano di assestamento dei beni silvo-pastorali della Comunità. Non potrà essere effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento e dove sia vietato il pascolamento in forza di previsioni a tutela dei corpi idrici.
- j) Dovranno essere escluse dal pascolamento, anche attraverso idonea recinzione, le aree umide e paludose.
- k) La Comunità si riserva la facoltà di predisporre un piano di pascolamento per la gestione razionale della risorsa foraggera in alpeggio, a cui l'affittuario si impegna a dare applicazione.

Art. 17 – Contenimento e gestione della flora infestante

Gli interventi ordinari di manutenzione dei pascoli, ed in particolare le operazioni di contenimento meccanico della flora infestante, saranno a carico dell'affittuario. La tipologia, la quantità e la localizzazione degli interventi verranno concordate tra l'affittuario e la Comunità nel verbale annuale di consegna della malga. Potrà essere definito, a carico della Comunità, un piano di contenimento e gestione della flora infestante per la durata del contratto di affitto, a cui l'affittuario si impegna a dare applicazione.

Le aree invase da specie nitrofile (*Rumex spp.*, *Urtica spp.*, *Senecio spp.*, *Deschampsia cespitosa*) e da altre specie erbacee infestanti dovranno essere sfalciate prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio. Dovranno essere previsti almeno n. 2 tagli, da effettuarsi entro la fine di luglio ed a partire dalla prima settimana di monticazione. Non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Il contenimento della *Deschampsia cespitosa* potrà avvenire, a bassi livelli di infestazione, attraverso la rimozione meccanica dei cespi con l'ausilio del piccone o con l'impiego di un mini escavatore. Ad elevati livelli di infestazione, qualora l'orografia del suolo lo permetta, potrà essere effettuata la rasatura con l'impiego della martellante, evitando le situazioni di dorsale o soggette a fenomeni di erosione. La rasatura dovrà essere praticata in ogni caso prima della fioritura e ripetuta per più anni sulla stessa superficie. Nelle aree infestate dovrà essere praticato il pascolo forzato e precoce, anche attraverso l'impiego di equini, avendo cura di non danneggiare il cotico.

Il contenimento meccanico del rododendro e di altre specie arbustive rientra tra gli interventi

ordinari di manutenzione dei pascoli. Le operazioni di taglio e/o trinciatura dovranno essere eseguite a mosaico su piccole superfici e verranno concentrate su aree a grado di infestazione da basso a medio (fino al 70% di copertura). Nel caso di impiego di martellante o fresa forestale, dovranno essere evitate le situazioni di dorsale o soggette a fenomeni di erosione. I residui vegetativi risultanti dagli interventi dovranno essere allontanati dalla superficie trattata.

In fase di redazione del verbale di consegna della malga, verranno concordati tra l'affittuario e la Comunità anche gli interventi di taglio del novellame di abete rosso e di altre specie arboree invadenti il pascolo, al fine di mantenere il più possibile netto il confine tra superfici boscate e pascolo.

Qualora si renda necessario l'impiego di semente nella manutenzione ordinaria del pascolo (rinverdimento di piccole porzioni di pascolo danneggiate da calpestio, semina su aree soggette ad intervento con martellante o fresa forestale, etc.), l'affittuario si impegna ad utilizzare materiale di propagazione autoctono idoneo alle condizioni stazionali, avendo cura di escludere dal pascolamento le superfici seminate fino alla piena ricostituzione del cotico.

Art. 18 – Concimazione e gestione delle deiezioni

Lo stoccaggio e lo spargimento delle deiezioni prodotte in malga saranno finalizzati alla concimazione organica del pascolo, secondo le modalità concordate nell'annuale verbale di consegna della malga, nel rispetto delle prescrizioni fornite dall'Autorità Forestale e delle norme vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni.

- a) Non è possibile asportare dalla malga gli effluenti zootecnici prodotti ed accumulati in malga.
- b) L'eventuale accumulo temporaneo di letame su suolo agrario dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, nella salvaguardia della nettezza e del decoro degli spazi aperti e di quelli contigui alle strutture della malga.
- c) Gli effluenti zootecnici prodotti ed accumulati in malga dovranno essere, di norma, distribuiti sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna della malga ed in accordo con l'Autorità Forestale competente. Dovranno essere privilegiati i settori del pascolo più bisognosi di miglioramento (pascoli magri), secondo il principio della rotazione ed evitando la concimazione ripetuta negli anni sulle stesse superfici.
- d) Gli effluenti di origine bovina non dovranno essere miscelati con quelli di origine ovi-caprina. Lo spandimento dovrà avvenire in forma separata sulle superfici pascolate dalla rispettiva tipologia di bestiame.
- e) In fase di spandimento, si dovrà evitare di accumulare gli effluenti in uno strato troppo abbondante, avendo cura di distribuirli omogeneamente su tutta la superficie interessata. Dovranno inoltre essere escluse dallo spandimento superfici eccessivamente pendenti, al fine di evitare fenomeni di scorrimento superficiale.
- f) Il quantitativo di liquame massimo spandibile sul pascolo è fissato in 15 metri cubi per ettaro e anno, quello di letame in 10 metri cubi per ettaro e anno. È da considerarsi buona pratica la diluizione del liquame con acqua, in rapporto di almeno 0,25 unità di acqua per 1 unità di liquame.

- g) Dovranno essere esclusi dallo spandimento i pascoli ad elevata presenza di *Deschampsia cespitosa* nonché le aree invase da vegetazione nitrofila.
- h) Dovranno essere escluse dallo spandimento tutte le zone umide e le aree dove sia vietato lo spandimento in forza di previsioni a tutela dei corpi idrici.
- i) Nelle aree interessate dalla stabulazione notturna e dallo stazionamento prolungato degli animali, si dovrà provvedere allo spargimento degli escrementi accumulati sulla superficie (ad esempio attraverso strigliatura superficiale).
- j) Non è ammesso l'uso di concimi minerali.
- k) È ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

Art. 19 – Integrazioni alimentari

Non è ammesso in malga l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali (ad esempio unifeed).

Non è ammesso in malga l'uso di foraggi fermentati (insilati di erba, di mais, etc.). L'eventuale impiego di foraggi secchi dovrà essere limitato alle prime 2 settimane di monticazione per favorire il graduale adattamento degli animali all'alimentazione a verde e potrà avvenire in situazioni di emergenza, legate ad esempio a condizioni meteoriche estreme o ad attacchi da parte di grandi carnivori.

Art. 20 – Soggetto incaricato dalla Comunità

La Comunità incaricherà un soggetto alle operazioni di consegna e riconsegna della malga. Detto soggetto effettuerà almeno 3 sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- ✓ 1 in occasione della consegna, con la redazione dell'apposito verbale;
- ✓ 1 durante la stagione di alpeggio;
- ✓ 1 in occasione della riconsegna, con la redazione dell'apposito verbale.

Tale soggetto riferirà alla Comunità in merito alla gestione generale della malga, a problematiche specifiche riscontrate o segnalate nonché ogni qualvolta la Comunità lo richieda. Dovrà, inoltre, controllare il rispetto degli impegni e degli oneri specificati nel verbale di consegna, incluse le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il medesimo potrà effettuare, in qualsiasi momento, un'ispezione in merito all'osservanza degli impegni e degli oneri previsti all'interno del contratto di affitto e del presente Disciplinare.

Art. 21 – Consegna e riconsegna della malga

All'inizio di ciascuna stagione di alpeggio la Comunità, rappresentata dal soggetto incaricato di cui all'articolo precedente, in contraddittorio con l'affittuario, redigerà un verbale di consegna della malga. Dal verbale di consegna dovranno risultare:

- ✓ le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione;
- ✓ le principali attività di manutenzione a carico dell'affittuario da realizzare nel corso della relativa stagione di alpeggio;
- ✓ il dettaglio delle prescrizioni previste dal presente Disciplinare;
- ✓ altre situazioni ed informazioni che le parti riterranno opportuno evidenziare.

Alla fine di ciascuna stagione di alpeggio la Comunità, rappresentata dal medesimo soggetto, in contraddittorio con l'affittuario, redigerà un verbale di riconsegna della malga. Dal verbale di riconsegna dovranno risultare:

- ✓ le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione;
- ✓ l'adempimento delle attività specificamente indicate nel verbale di consegna;
- ✓ altre situazioni ed informazioni che le parti riterranno opportuno evidenziare.

TITOLO III – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Inadempienze e penalità

L'affittuario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto dal presente Disciplinare, sia per la violazione delle norme vigenti, incluse quelle di Polizia Forestale e Veterinaria. Sussiste la possibilità di rescissione del contratto a seguito di gravi inadempienze.

Per le eventuali inadempienze alle disposizioni del presente Disciplinare saranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità, con escussione dalla cauzione presentata dall'affittuario.


- ✓ 10,00 € al giorno per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto alle tolleranze indicate all'art. 4 (determinazione del carico);
- ✓ 300,00 € per ogni singolo episodio che comporti la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11 (Oneri particolari a carico dell'affittuario), ivi compreso il rinvio alle disposizioni del contratto di affitto;
- ✓ 300,00 € per ogni singolo episodio che comporti la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 16 (Gestione degli animali al pascolo);
- ✓ 400,00 € per ogni singolo episodio che comporti la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 17 (Contenimento e gestione della flora infestante);
- ✓ 400,00 € per ogni singolo episodio che comporti la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 18 (Concimazione e gestione delle deiezioni);
- ✓ 200,00 € per ogni singolo episodio che comporti la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 19 (Integrazioni alimentari).

Art. 23 – Risoluzione anticipata


Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che l'affittuario eserciti l'affitto in difformità alle leggi e ai regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel contratto di affitto e nel presente Disciplinare, la Comunità inviterà l'affittuario al rispetto delle suddette disposizioni e prescrizioni entro un dato termine. In caso di perdurante inottemperanza, la Comunità procederà alla risoluzione del contratto di affitto fatta salva l'eventuale azione in sede giudiziaria per il risarcimento di eventuali danni derivati alla Comunità per tali inottemperanze.

La Comunità si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione dei beni oggetto dell'affitto e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali l'affitto è stato stipulato. L'accertamento di anomalie in tal senso può determinare, a insindacabile giudizio della Comunità, la revoca dell'affitto.


DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO PER LA GESTIONE DI MALGA FEVRI - C.C. RAGOLI II
ALLEGATO CARTOGRAFICO N. 1 - DELIMITAZIONE UNITA' PASCOLIVE



DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO PER LA GESTIONE DI MALGA FEVRI - C.C. RAGOLI II
ALLEGATO CARTOGRAFICO N. 2 - ASSETTO CATASTALE



DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO PER LA GESTIONE DI MALGA FEVRI - C.C. RAGOLI II
ALLEGATO CARTOGRAFICO N. 3 - USO DEL SUOLO



DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO PER LA GESTIONE DI MALGA FEVRI - C.C. RAGOLI II
ALLEGATO CARTOGRAFICO N. 4 - CARTA DELLE PENDENZE

